

prot. 30/2020



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

Al Presidente del Tribunale  
Ai giudici togati e onorari della Sezione  
alla Cancelleria della Sezione Lavoro  
al Consiglio dell'Ordine Avvocati  
All'Avvocatura dello Stato  
all'Avvocatura INPS  
all'Avvocatura INAIL  
all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina  
all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina  
all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina

OGGETTO: Linee guida per la celebrazione delle udienze presso la Sezione Lavoro dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,  
visto l'art.83 del D.L. 17/03/2020 n.18, che ha sostituito il D.L. 08/03/2020 n. 11, il quale ha disposto la sospensione delle udienze civili e penali fino al 15/04/2020, data prorogata all'11/05/2020 dall'art.36 del D.L. n. 23 dell'08/04/2020, prevedendo l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da COVID 2019 fino al 30/06/2020;  
viste le Linee Guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26/03/2020;  
preso atto delle direttive contenute nel decreto del Presidente del Tribunale n. 20 del 29/04/2020;  
preso altresì atto del Protocollo per le udienze civili tramite trattazione scritta e tramite collegamento da remoto stipulato dal Tribunale di Messina, dalla Procura della Repubblica e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati allegato al citato decreto del Presidente del Tribunale n. 20/2020;  
ritenuto che il modello di udienza virtuale delineato dall'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, indicato come prioritario, garantisca appieno il preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica e, al contempo, soddisfi anche l'interesse alla prosecuzione dell'attività giudiziaria;

---

considerato che il consistente numero, oltre che la natura, dei procedimenti pendenti sui ruoli dei giudici della sezione, che non possono essere congestionati, sconsiglia di procedere ad ulteriori rinvii d'ufficio, non potendo assicurare rinvii adeguati;

sentiti i giudici togati ed onorari interessati in una riunione tenutasi il 21/04/2020 mediante l'applicativo *Microsoft Teams* e con successive informali interlocuzioni;

DISPONE

- 1) per le udienze calendarizzate dal 12 maggio e fino al 30 giugno 2020 l'utilizzo del modello di udienza a trattazione scritta di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020 e, solo ove ciò non sia possibile, del modello di udienza da remoto di cui all'art. 83 comma 7 lett. f) del D.L. n. 18/2020, con esclusione del modello di udienza tradizionale, considerata la notoria inidoneità dei locali che ospitano la sezione a garantire il distanziamento sociale (salvi i casi eccezionali di cui al punto 4);
- 2) la trattazione di tutti i procedimenti, salvi i rinvii di cui al punto 7), previo avviso alle parti del modello di udienza utilizzato nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel decreto del Presidente del Tribunale n. 20/2020 e nell'allegato Protocollo per le udienze civili;
- 3) che nelle cause in cui è previsto il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, essendo particolarmente elevato il numero dei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per i quali occorre procedere al giuramento del c.t.u. nel corso della medesima udienza sicchè appare oggettivamente impossibile ricorrere alla modalità di trattazione dell'udienza di cui alla lettera f) D.L. n. 18/2020 mentre appare inopportuna la celebrazione dell'udienza secondo il modello tradizionale non potendo assicurare il distanziamento sociale dovrà essere utilizzato il modello di cui alla lettera h) del citato D.L. In quest'ultimo caso si provvederà al giuramento c.d. telematico, da utilizzare preferibilmente anche per le controversie di lavoro, cui si procederà con le seguenti modalità: il decreto di regolamentazione di udienza a trattazione scritta verrà comunicato anche al nominato c.t.u. con in calce un modello di accettazione di incarico e di giuramento che il c.t.u. dovrà restituire debitamente sottoscritto entro la data fissata per l'udienza; all'udienza il giudice, preso atto che il c.t.u. ha accettato l'incarico e ha prestato il giuramento di rito, provvederà ad assegnare i termini, curando di concedere termini non inferiori a complessivi 210 giorni a decorrere dalla data dell'udienza (150 giorni al c.t.u. per la trasmissione della bozza alle parti, 30 giorni alle parti per formulare eventuali osservazioni ed infine 30 giorni al c.t.u. per il deposito della relazione definitiva con la valutazione sintetica degli eventuali rilievi ricevuti), fatta sempre salva la possibilità di assegnazione di termini più ristretti nelle ipotesi di segnalata urgenza ovvero di concessione di proroga su istanza motivata delle parti o del c.t.u. Quanto poi alla

---

data di inizio delle operazioni peritali, il c.t.u. dovrà tener conto delle indicazioni del giudice concernenti il caso di specie e delle disposizioni normative vigenti volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19;

- 4) il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle cause in cui l'udienza è fissata per l'escussione dei testi, non potendosi allo stato procedere all'assunzione della prova orale con modalità protetta, salvo motivata istanza di trattazione presentata dalle parti per i casi di indifferibile urgenza. Dovranno comunque essere assicurati rinvii contenuti al fine di limitare il disagio conseguente al rinvio d'ufficio e occorrerà fissare i procedimenti *ad horas* al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- 5) che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio vengano assunte mediante collegamenti da remoto, preferibilmente tramite l'applicazione *Teams* fornita dal Ministero della Giustizia, precisandosi che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
- 6) al fine di contenere il numero degli atti depositati tramite *Consolle* e, dunque, arrecare il minor aggravio possibile alla cancelleria, i giudici adotteranno il provvedimento direttamente nel verbale di udienza, provvedendo ad emettere separato provvedimento solo in caso di sentenza;
- 7) sempre al fine di non appesantire in maniera eccessiva il lavoro di cancelleria, a fronte di udienze con oltre 45 procedimenti sul ruolo ciascun giudice potrà disporre il rinvio della trattazione di un numero di procedimenti pari a circa un terzo di quelli pendenti sul ruolo medesimo, individuandoli tra quelli di più recente iscrizione a ruolo o tra quelli comunque non maturi per la decisione (perché, ad esempio, non è stata depositata la relazione di c.t.u.); nell'ipotesi di udienze con oltre 90 fascicoli sul ruolo, il giudice potrà disporre il rinvio della trattazione di circa la metà dei procedimenti pendenti sul ruolo medesimo. Dovrà comunque essere garantita la trattazione dei procedimenti *ex art. 445 bis c.p.c.* (sia fase sommaria sia fase di merito) nonché di quelli già valutati come "urgenti" in relazione al periodo c.d. cuscinetto giuste circolari int. prot. n. 24/20 e n. 29/2020 (ossia tutti i giudizi cautelari ancorché non relativi a diritti fondamentali della persona, i procedimenti di repressione della condotta antisindacale *ex art. 28 St. Lav.* limitatamente alla fase sommaria, i procedimenti di impugnazione dei licenziamenti in relazione a rapporti assistiti da tutela reale e quelli con data di iscrizione a ruolo non recente) anche ove comporti il superamento delle soglie sopra indicate.

Messina, 29 aprile 2020

Il Presidente di sezione  
*Laura Romeo*

